



La Direttiva sul credito al Consumo

Chiedere un finanziamento per comprare un prodotto è oggi più facile e sicuro, è stata infatti approvata il 16 gennaio dal Parlamento Europeo la normativa sul credito al consumo che estende i vantaggi del mercato unico europeo ai servizi finanziari al dettaglio. Il costo di un prestito può variare notevolmente da un paese europeo all'altro, quindi l'UE ha deciso d'intervenire per armonizzare questo settore, così i consumatori potranno confrontare le offerte praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari di tutti i paesi europei per cercare e scegliere quella più interessante per loro.

E' stata approvata dal Parlamento la direttiva sul credito al consumo che sancisce una serie di obblighi per gli istituti di credito relativi all'informazione da fornire ai consumatori, tanto nella fase della pubblicità che nella fase precontrattuale, al fine di agevolare la ricerca dell'offerta più conveniente. La direttiva mira ad assicurare un alto livello di protezione e una corretta informazione dei consumatori, a migliorare la chiarezza legislativa in questo settore, fondendo insieme le tre direttive esistenti in materia di credito ai consumatori. Tutti gli Stati Membri dovranno adeguarsi alle nuove norme entro due anni dalla loro entrata in vigore (entro il 2010).

L'obiettivo è di istituire e promuovere la creazione di un vero mercato unico del credito per i consumatori. Ad oggi questo mercato è frammentato nei 27 mercati nazionali degli Stati membri e ciò impedisce a consumatori e creditori dell'UE di sfruttare le offerte e di stipulare contratti transfrontalieri, rinunciando ai grandi vantaggi che il mercato unico in questo settore può portare.

La nuova Direttiva si applicherà ai crediti di valore compresi da 200 a 75.000,00 euro ed ai contratti di credito che prevedono il pagamento di interessi, non a quelli garantiti da ipoteca su beni immobili e terreni. Sono esclusi alcuni contratti: ad esempio quelli di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto, la concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese e i crediti che non prevedono il paga-

mento di interessi o altre spese, come anche i crediti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti senza interessi. Inoltre rientrano nel campo d'applicazione della direttiva le classiche carte di credito mentre ne sono escluse le carte di debito differito, che prevedono il rimborso del credito entro tre mesi e le cui spese sono irrilevanti (le carte ricaricabili).



La grande novità della Direttiva è la previsione di un obbligo informativo per i consumatori attraverso disposizioni dettagliate, relative alla informazione di base che deve essere fornita ai consumatori sia nella offerta pubblicitaria e sia prima della conclusione di un contratto di credito (nella fase precontrattuale).

Per quanto riguarda la pubblicità, questa dovrà presentare tutte le informazioni in forma chiara, concisa e graficamente evi-

denziata, anche utilizzando l'impiego di un esempio. La pubblicità sul credito dovrà fornire le stesse informazioni essenziali in tutta Europa e specificatamente: il tasso debitore (fisso o variabile, corredato delle spese addebitate), l'importo totale del credito, il tasso annuo effettivo globale, la durata del contratto, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate. Risulterà quindi più facile confrontare aspetti specifici delle offerte e dei contratti proposti, ad esempio i tassi d'interesse o gli interessi di mora.

Per quanto invece riguarda la fase precontrattuale, devono essere fornite al consumatore tutte le infor-

mazioni che lo pongano in grado di raffrontare agevolmente le varie offerte sul mercato, prima che sia vincolato dal contratto e per permettergli di prendere una decisione più consapevole. Queste informazioni devono essere fornite mediante un modulo standard uguale per tutta l'UE, modulo relativo alle "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori", il cui contenuto viene definito dalla stessa direttiva. A livello europeo verrà infatti adottato un unico modulo standard che metterà chiaramente in evidenza il costo effettivo del prestito.



Le informazioni riguardano: il tipo di credito, l'identità e l'indirizzo del creditore, l'importo totale del credito, le condizioni di prelievo e la durata del contratto di credito, il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione nonché i periodi, le condizioni e la procedura per la sua modifica, il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare (illustrati anche mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso), l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto, l'eventuale obbligo di ricorrere a una polizza assicurativa, il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento e le modalità di modifica dello stesso.

Le informazioni devono inoltre contemplare un avvertimento circa le conseguenze dei mancati pagamenti, le garanzie richieste, l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e del diritto al rimborso anticipato, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo. I consumatori hanno anche il diritto di ricevere gratuitamente in anticipo rispetto alla stipula, su richiesta, una copia della bozza del contratto di credito.

Sono inoltre previste specifici ed ulteriori obblighi informativi per particolari tipi contratti. L'ente finanziatore ha l'obbligo di verificare prima della conclusione del contratto il

merito creditizio del consumatore, cioè l'affidabilità (o meno) del soggetto nei rapporti di credito con banche e società finanziarie, attraverso informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso o consultando apposite banche dati.

Diritti di recesso e di rimborso anticipato

La direttiva prevede che il contratto comprenda una serie di informazioni anche relative al diritto di recesso ed alla possibilità di rimborso anticipato.

* **Diritto di recesso:** il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza obbligo di dover dare alcuna motivazione. Per avvalersi di tale diritto il consumatore deve informare il creditore e pagare il capitale e gli interessi dovuti (sul capitale) dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale e non oltre 30 giorni dall'invio della notifica del recesso. Seguendo il consumatore tali modalità di recesso non sarà dovuto al creditore alcun altro indennizzo.

* **Diritto di rimborso anticipato:** è il diritto riservato al consumatore di adempiere in qualsiasi momento agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, chiudendo la propria posizione debitoria senza dover pagare compensazioni penalizzanti e sproporzionate. La Direttiva prevede il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. La Direttiva prevede in caso di rimborso anticipato il diritto del creditore ad un indennizzo "equo e oggettivamente giustificato", per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L'indennizzo non potrà superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il rimborso anticipato interviene più di un anno prima della scadenza naturale del contratto e lo 0,5% se avviene a meno di un anno di distanza.

In conclusione le principali novità della direttiva sono:

- * le banche e gli istituti finanziari dovranno fornire al cliente molte più informazioni del passato, utilizzando moduli standard a livello europeo che consentiranno una facile comparazione ed anche di individuare in maniera molto chiara le differenze tra le condizioni contrattuali proposte dai vari istituti;
- * la direttiva garantisce al consumatore che ha richiesto un prestito il diritto di recesso, da esercitarsi entro quattordici giorni dalla firma del contratto di credito;
- * sarà anche possibile chiedere la chiusura anticipata di un prestito, attraverso il pagamento di penali che non potranno però superare i limiti fissati nella direttiva stessa.